

✠ S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2004)

L'anno duemilaquattro, il giorno di giovedì dieci del mese di giugno, alle ore 15,40, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER	<i>Sindaco</i>	10 GRAMAGLIA MARIELLA	<i>Assessore</i>
2 GARAVAGLIA MARIAPIA	<i>Vice Sindaco</i>	11 MILANO RAFFAELA	“
3 BORGNA GIOVANNI	<i>Assessore</i>	12 MINELLI CLAUDIO.....	“
4 CAUSI MARCO	“	13 MORASSUT ROBERTO	“
5 CIOFFARELLI FRANCESCO.....	“	14 NIERI LUIGI.....	“
6 COSCIA MARIA.....	“	15 PANTANO PAMELA	“
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO	“	16 VALENTINI DANIELA	“
8 ESPOSITO DARIO.....	“	17 DI CARLO MARIO.....	“
9 FERRARO LILIANA	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, Coscia, D'Alessandro, Esposito, Ferraro, Milano, Minelli, Morassut, Nieri, Pantano e Valentini.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

A questo punto l'Assessore Di Carlo entra nell'Aula.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 372

Integrazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 21 gennaio 2003 e successive rettifiche, riguardante: "Esposizioni pubblicitarie su ponteggi di cantiere".

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;

Che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995 e n. 260 del 29 settembre 1997 sono state approvate le Norme Tecniche per l'installazione degli impianti pubblicitari sul suolo pubblico, aree o immobili privati;

Che le deliberazioni consiliari n. 289/94, 254/95 e 260/97 costituiscono, nel loro complesso, il corpo delle norme regolamentari che disciplinano le varie forme di pubblicità consentite nel territorio comunale;

Che l'art. 1 bis, lettere A) e B), della deliberazione consiliare n. 260/97 stabilisce le regole per l'esposizione pubblicitaria sui ponteggi di cantiere, prevedendo tra l'altro, che la relativa autorizzazione sia concessa con determinazione dirigenziale;

Che risultando necessario definire, nell'ambito del quadro regolamentare, le modalità applicative delle norme citate con riferimento agli aspetti riguardanti l'ubicazione, la durata, le dimensioni e le caratteristiche della pubblicità sui ponteggi di cantiere, è stata adottata la deliberazione G.C. n. 37 del 21 gennaio 2003 che ha provveduto, tra l'altro, a precisare tempistiche e dimensioni di tale tipo di esposizione pubblicitaria;

Che con deliberazione G.C. n. 262 del 6 maggio 2003 è stato integrato il testo della deliberazione n. 37/2003 stabilendo, tra l'altro, anche al fine di evitare possibili contenziosi amministrativi e giurisdizionali, un periodo transitorio per l'entrata in vigore delle norme previste dalla deliberazione stessa;

Che in data 1 dicembre 2003 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'Assessore alle Politiche del Commercio e dell'Artigianato per il Comune di Roma e le imprese pubblicitarie ove si prevedeva che le imprese pubblicitarie, tra l'altro, si sarebbero impegnate:

- ad adeguarsi ai criteri stabiliti dalle deliberazioni nn. 37 e 262 del 2003 indipendentemente dalla data di presentazione delle domande di autorizzazione;
- a ridurre le dimensioni dei teli pubblicitari – tranne casi particolari – alla misura del 15% dell'intera superficie dei ponteggi, con particolare riguardo a piazze di pregio;

Che il Comune, a sua volta, avrebbe provveduto a formalizzare un'unica Conferenza dei Servizi per il rilascio di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari all'esposizione pubblicitaria ed a rilasciare un'unica autorizzazione all'esposizione pubblicitaria per una durata non superiore a quella dei lavori, come da cronoprogramma allegato alla domanda di autorizzazione;

Che con nota prot. n. 4521 del 9 dicembre 2003 indirizzata al Direttore dell'Ufficio Affissioni e Pubblicità, l'Assessore alle Politiche del Commercio e dell'Artigianato trasmetteva tale protocollo d'intesa e forniva le seguenti direttive in merito alle situazioni di carattere particolare:

- la percentuale di pubblicità assentibile deve essere calcolata sull'estensione del ponteggio riferito alla facciata su cui si espone;
- i casi particolari, da valutarsi per l'eventuale superamento della misura massima del 15%, non dovranno in ogni caso superare la misura massima del 20% e potranno essere riferiti ad immobili di proprietà pubblica o, se privati, limitati ad edifici di piccole dimensioni che diano luogo ad esposizioni pubblicitarie non superiori a 50 mq.;
- il cumulo della pubblicità di 2 facciate interessate dai lavori potrà essere assentito solo per immobili di proprietà pubblica e con percentuale massima del 30% della facciata espositiva;

Che peraltro, reputando opportuna una più specifica attenzione alla tutela dei siti elencati nel decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 3 giugno 1986, si ritiene necessario prestare una particolare attenzione alle caratteristiche delle esposizioni pubblicitarie visibili dai siti di che trattasi, effettuando una valutazione di merito sull'impatto globale del telo, allo scopo di consentirne un armonico inserimento in tali ambiti urbani di delicato equilibrio estetico e di rilevanza unica;

Considerato che in data 9 giugno 2004 il Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità del Dipartimento VIII, quale responsabile del servizio ha espresso il parere che

di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Direttore

F.to: A. Marinelli”;

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1. l'esposizione pubblicitaria sui ponteggi e sulle recinzioni dei cantieri visibili dai siti elencati nel Decreto del Ministro per i beni Culturali e Ambientali del 3 giugno 1986, è subordinata all'approvazione, da parte dell'ufficio comunale competente al rilascio del N.O. di cui alla deliberazione C.C. n. 260 del 29 settembre 1997, sentita la Commissione di cui alla deliberazione G.C. n. 37/2003, di un progetto originale e non invasivo del contesto, tale da rendere l'esposizione compatibile con l'immobile su cui la pubblicità è esposta e con il circostante ambiente urbanistico, mediante un armonico inserimento nel sito interessato;
2. resta ferma l'applicazione di tutte le altre norme, disposizioni e direttive sopra enunciate in materia di esposizione pubblicitaria;
3. le regole previste dalla presente deliberazione si applicano a tutti i messaggi pubblicitari che saranno esposti in data successiva all'1 settembre 2004, compresi quelli da installare su impianti autorizzati in data precedente.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE

V. Gagliani Caputo

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
10 giugno 2004.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....